



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott.ssa Clotilde Fierro	PRESIDENTE
Dott. Michele Milani	CONSIGLIERE Rel.
Dott. Fabrizio Aprile	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **162 /2023** R.G.L.

promossa da:

SCOLERI Antonio, (c.f. SCLNTN63S05I725L), res.te in Alpignano (TO), rappresentato e difeso per delega con firma autenticata digitalmente ai sensi dell'art.83 c.p.c. come modificato dall'art.45, c.9, lett. c), l.69/2009 allegata alla busta telematica per il deposito del ricorso in appello, dall'Avv. Roberto Carapelle ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, via San Pio V n.20

APPELLANTE

CONTRO

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.



Emilia Conrott dell'Avvocatura dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio Roberto Fantini del 23 gennaio 2023, elettivamente domiciliato in Torino, via dell'Arcivescovado n. 9 presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto

APPELLATO

Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

come da ricorso depositato in data 30.3.2023

Per l'appellato:

come da memoria difensiva depositata in data 3.6.2023

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato in data 21.11.2022 avanti al tribunale di Torino, il sig. Scoleri Antonio ha chiamato in giudizio l'INPS e, premesso di avere chiesto ed ottenuto l'indennità di disoccupazione NASPI, ha dedotto che con comunicazione del 8.6.2022 l'Istituto gli ha contestato l'indebito percepimento del trattamento NASPI per il periodo 1.3.2022 – 30.4.2022 per l'importo di euro 1.683,77 in quanto per tale periodo l'esponente risultava essere "...titolare di trattamento pensionistico diretto a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per I.V.S. o equiparato".

Il ricorrente ha rilevato l'illegittimità della pretesa restitutoria dell'Istituto, evidenziando che nel periodo indicato nella nota non



era ancora titolare di trattamento pensionistico (che gli è stato liquidato solo in data 1.6.2022 a seguito di domanda del 31.5.2022) e che comunque l'indebitto risulta irripetibile trattandosi di prestazione assistenziale per la quale non trova applicazione l'art.2033 c.c.

L'INPS, costituendosi in giudizio, ha insistito nella legittimità della ripetizione, osservando che la disposizione applicabile al caso di specie (art.11 D.Lgs. 22/15) prevede la decadenza dalla fruizione della NASPI nel caso di “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”, mentre è irrilevante il momento in cui l'interessato presenta la domanda e percepisce il trattamento pensionistico; nel caso di specie il ricorrente ha raggiunto il requisito pensionistico in data 30.11.2021 e la prima finestra utile per accedere al trattamento era l'1°3.2022; ne consegue, secondo l'Istituto, la decadenza secondo l'indicata normativa.

Con sentenza n.359/2023 pubblicata in data 21.2.2023 il tribunale ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese di lite.

Ha proposto appello SCOLERI Antonio cui ha resistito l'Inps.

All'udienza del 13.6.2023, all'esito della discussione, la corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il giudice di primo grado ha ritenuto legittima la pretesa dell'Inps intesa alla ripetizione di quanto corrisposto a titolo di NASPI, osservando che il ricorrente aveva raggiunto il requisito



pensionistico in data 1.3.2022, che la ‘ratio’ della Naspi “è quella di fornire un sostegno economico temporaneo – in attesa di nuova occupazione – ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione e non certo a chi possa usufruire di trattamenti pensionistici dopo la cessazione dell’attività lavorativa”, che sono irrilevanti le ragioni che hanno indotto il ricorrente a presentare la domanda il 31 maggio 2022 e che non si rende applicabile alcuna normativa che preveda il diritto all’irripetibilità.

SCOLERI Antonio sottopone a censura la sentenza di primo grado e rileva:

- Che il primo giudice non si è pronunciato sulla domanda principale proposta con il ricorso introduttivo che era diretta alla declaratoria di illegittimità della richiesta restitutiva dell’Inps del 8.6.2022 che faceva riferimento al percepimento di trattamento pensionistico in realtà non percepito dal pensionato;
- Che il primo giudice ha erroneamente ritenuto irrilevanti le ragioni che hanno indotto lo Scoleri a presentare la domanda di pensione due mesi dopo il raggiungimento dei requisiti; i motivi sono invece rilevanti e sono da ravvisare nella condotta dell’Inps che aveva inviato estratto conto cartaceo del 12.4.2022 e on line del 29.4.2022 (di cui alla documentazione offerta in produzione) dalla quale si ricava una scopertura contributiva che era ostativa ad ottenere il trattamento pensionistico;



- Che in ogni caso le somme percepite a titolo di NASPI erano irripetibili in quanto è trattamento che rientra nell'ambito dell'art.38 Costituzione;
- Che le spese di lite dovevano essere compensate stante il contrasto giurisprudenziale sulle questioni di cui è causa.

L'appello non è fondato.

Quanto al primo motivo, è pur vero che la nota Inps del 8.6.2022, con la quale è stato contestato al sig. Scoleri l'indebito percepimento dell'indennità NASPI per il periodo 1.3.2022 – 30.4.2022 per l'importo di euro 1.683,77 reca una motivazione non corretta (riferita alla “titolarità di trattamento pensionistico diretto a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per I.V.S. o equiparato”) in quanto in quel momento l'appellante non era titolare di alcun trattamento pensionistico (lo sarebbe divenuto con decorrenza 1.6.2022), tuttavia si rileva che la giurisdizione del giudice ordinario (in funzione di giudice del lavoro) ha per oggetto l'accertamento della sussistenza o meno dell'obbligo di restituzione a carico del pensionato e non invece la legittimità della nota con la quale l'Istituto avanza la pretesa di restituzione.

Il secondo motivo è inammissibile.

In sede di ricorso introduttivo la difesa dello Scoleri escludeva l'obbligo di restituzione preteso dall'Inps ricorrendo a due argomenti.

Sosteneva in prima battuta che la disposizione che prevedeva la decadenza dalla NASPI (sulla base di giurisprudenza di merito



veniva citato l'art.2, co.40, lett. c) L.92/12, ma, come ha osservato l'Istituto, nel caso di specie – stante la sostituzione di ASPI e mini-ASPI con la NASPI - viene in rilievo l'art.11 del D.Lgs. 22/15 che, nella parte che rileva in causa, è dello stesso tenore della precedente) doveva essere interpretata nel senso che l'effetto decadenziale era conseguente alla effettiva titolarità e percezione del trattamento pensionistico e non al 'raggiungimento dei requisiti'.

Come argomento di rincalzo e subordinato il sig. Scoleri sosteneva l'irripetibilità dell'indebito, stante la sua natura e funzione assistenziale con riferimento all'art.38 della Costituzione.

Con il profilo di impugnativa qui esaminato l'appellante intende far valere una presunta condotta dell'Istituto illecita e contraria a buona fede, in quanto, mediante l'invio di documentazione erronea, offerta in produzione solo in questo grado, lo avrebbe indotto a non presentare tempestiva domanda di pensione al raggiungimento dei requisiti (la prima finestra utile per l'accesso alla pensione era in data 1.3.2022), ma solo in data 31.5.2022.

Si tratta all'evidenza di questione prospettata ex novo, inammissibile in questo grado, per il combinato disposto degli artt. 437 e 414 c.p.c..

Il terzo motivo di impugnativa è infondato per le stesse ragioni già esposte da questa corte in un precedente di oggetto analogo (sent. 373/19, R.G. 530/18) e ribadite con una pronuncia successiva (sent. 580/21, R.G. 244/21).



Si richiamano di seguito, anche ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni espresse dalla sent. 373/19 con l'avvertenza che i riferimenti di quella pronuncia all'art.2, co. 40-41, lett. c) L.92/12 devono intendersi qui riferiti all'art.11 D.Lgs. n.22/15 di identico tenore.

“L'appello è infondato.

A differenza dell'art. 6, co. 7, D.L. 148/1993, conv. in L. 236/1993, in forza del quale il soggetto decadeva dalla fruizione o non poteva accedere all'indennità di disoccupazione dalla data di decorrenza della pensione di vecchiaia o di anzianità, l'art. 2, co. 40, lett. c), L. 92/2012 ha espressamente previsto, tra le ipotesi di decadenza dalle indennità di disoccupazione ASpl e mini-ASpl, non la decorrenza della pensione ma il *“raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”*, situazione che si verifica indipendentemente dalla volontà dell'assicurato, dalla presentazione della relativa domanda e dalla decorrenza della pensione.

La decadenza comporta la perdita di una prestazione per estinzione del diritto alla stessa, ed opera non solo come causa di eliminazione del beneficio in capo a chi lo ha già in parte percepito, ma anche come impedimento a percepirlo nei confronti di coloro che invocano una prestazione avendo già perso il relativo diritto, come è il caso dell'appellante, che ha chiesto ed (erroneamente) ottenuto la NASpl quando aveva già raggiunto i requisiti



Né si può sostenere che, siccome il sig. Cacciatori aveva maturato tutti i requisiti per la pensione di vecchiaia e non l'ha chiesta, ed il trattamento pensionistico sarebbe stato superiore a quello di fatto percepito a titolo di NASpl, egli

avrebbe diritto a trattenere quanto incassato, perché non si può operare una sorta di compensazione tra un trattamento non dovuto ed erogato indebitamente dall'INPS ed un altro trattamento a cui, in astratto, l'assicurato avrebbe avuto diritto ma che non ha chiesto.

Infine, non si può sospettare l'art. 2, co. 40, lett. c), L. 92/2012 di illegittimità costituzionale, perché la norma non lascia affatto privo di tutela l'assicurato, richiedendo soltanto che il soggetto titolare dei requisiti per il pensionamento, manifesti la volontà di ottenere la pensione, presentando la relativa domanda amministrativa, in conformità al principio secondo cui il titolare del diritto ad una prestazione previdenziale deve manifestare la propria volontà di farlo valere, e la manifestazione di tale volontà costituisce il momento di decorrenza del diritto stesso (v. Cass. nn. 17909/2011, 11518/2009, 10407/2005, 15812/2002): l'art. 38, 2° comma, Cost. garantisce sì *“il diritto del lavoratore a che siano assicurati mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso di ... vecchiaia e disoccupazione involontaria”*, ma alla condizione che egli presenti la relativa domanda amministrativa, e non può tutelare chi non manifesta neppure la volontà di avvalersi della protezione sociale. Il mancato esercizio di un diritto da parte del suo titolare non può essere configurato come lesione di un suo diritto costituzionalmente garantito.”.

Le considerazioni svolte nel precedente di questa corte valgono



anche ad escludere la fondatezza delle argomentazioni con le quali la difesa dell'appellante insiste nel sostenere l'irripetibilità della somma indebitamente percepita.

Per altro verso sono condivisibili le osservazioni della sentenza impugnata che esclude l'irripetibilità della NASPI, stante la sua natura di trattamento previdenziale non pensionistico, in quanto a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria con previsione di specifico contributo a carico dei datori di lavoro.

Anche il quarto motivo, relativo alla regolamentazione delle spese di lite di primo grado, è infondato.

La presenza di giurisprudenza di merito favorevole alla soluzione interpretativa prospettata dalla parte Scoleri in primo grado (e peraltro neppure ribadita in quanto tale in appello), peraltro mai seguita da questa corte che si è costantemente orientata in senso contrario, non giustifica la compensazione delle spese di primo grado che sono state correttamente poste a carico del ricorrente per il principio della soccombenza.

Parimenti le spese del presente grado sono poste a carico dello Scoleri, soccombente, e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.

P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c.,

Respinge l'appello ;

Condanna l'appellante a rimborsare all'Inps le spese del grado liquidate in euro 962,00 oltre accessori

Così deciso all'udienza del 13 giugno 2023



IL CONSIGLIERE Est.

Dott. Michele MILANI

L'A PRESIDENTE

Dott.ssa Clotilde FIERRO